Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale a cura di



Riferimenti sentenza della	i Cassazione Penaie		
Anno: 2015	Numero: 25919	Sezione: IV	

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	X Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente	
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.	
Lavoratore	Altro:			

Esito

	Assoluzione					
X Condanna: X pena detentiva		pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata		
	Community of the Advantage of the No.					

Concorso di colpa del soggetto leso: No

Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato

Altro: no

Quantum: anni uno e mesi tre di reclusione

Gradi precedenti

1°Grado: Sent. 14.02.2010 Trib. Bergamo anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

2°Grado: Corte di appello di Brescia, sent. 28.03.2014, in parziale riforma, riconosciuta la circostanza attenuante di cui ali'art.62 n.6 c.p. equivalente alla contestata aggravante, riduceva la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione e confermava nel resto.

Precedente giudizio di Cassazione: no Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

X Infortunio Malattia		Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela
Tipo di infortunio:		lesioni	X morte

Fattispecie

Mentre si trovava sull'impiantito predisposto per la gettata della soletta in attesa di ricevere alcuni manufatti in cemento armato ivi trasportati dalla gru, metteva un piede in fallo in uno dei tanti vuoti presenti tra le assi in legno e cadeva al suolo da un'altezza di quattro metri circa decedendo sul colpo.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza	
Altro:			Ulteriori soggetti	lesi:	

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:	
Pubblico	X Privato			

Principio di diritto

Il tema del processo si incentra sulla organizzazione del lavoro e sulla predisposizione di adeguati presidi contro gli infortuni, perché è questa la questione che direttamente involge il ruolo e la responsabilità dell'imputato nella sua qualità di delegato alla sicurezza. A tal proposito i giudici di appello hanno rilevato che non era sostenibile la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato secondo cui non vi sarebbero state misure fattibili atte ad evitare la possibilità che i lavoratori impegnati su una passerella quale quella indicata nel capo di imputazione precipitassero al suolo cadendo in uno degli ampi spazi vuoti destinati a ricevere le travette e quindi le pignatte per la successiva gettata del solaio. Tale tesi infatti era in palese contrasto con le norme di legge (art.41 della Costituzione e art. 2087 del codice civile) che stabiliscono il valore assolutamente preminente assegnato alla vita e alla integrità fisica del lavoratore, la cui compromissione non può essere in alcun modo giustificata nell'espletamento dell'attività lavorativa da esigenze di ordine economico e produttivo.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Annullamento: senza rinvio con rinvio con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

<u>I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.</u>